



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Istituto Scolastico Comprensivo  
"Giovanni XXIII"**

**Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione**  
71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Sant'Antonio Abate, 92

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: [www.istitutogiovanni23.edu.it](http://www.istitutogiovanni23.edu.it) – E-mail: [fgic83100q@istruzione.it](mailto:fgic83100q@istruzione.it)/[fgic83100q@pec.istruzione.it](mailto:fgic83100q@pec.istruzione.it)



**Circolare n. 119**

Monte Sant'Angelo, 13 febbraio 2021

**Al Personale Docente e Ata  
Al DSGA  
Alla componente RSU  
Ai Genitori degli Alunni**

*Nel Sito web dell'Istituto –Albo e Sez. Circolari  
Nel Registro elettronico e agli Atti*

**Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione degli scioperi.**

Si informano le SS.LL. che in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFASAL e ANIEF il nuovo "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca" (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17/12/2020).

Di seguito si riassumono i punti principali che interessano le istituzioni scolastiche:

- **All'art. 3 comma 2** si stabilisce che, al fine di individuare i **contingenti minimi** del personale, necessari ad assicurare le **prestazioni indispensabili**, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001 individuano, in un **apposito protocollo di intesa**, il **numero dei lavoratori interessati** e i **criteri di individuazione dei medesimi**, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione.
- **All'art. 3 comma 3** si stabilisce che **il protocollo d'intesa deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo** (cioè entro l'11 febbraio 2021). Sulla base di tale protocollo, il dirigente scolastico emana un **regolamento**. (*Questa Istituzione ha provveduto, in data 9 febbraio 2021, a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS., Ns. prot. 363/U pari data; in corso di emanazione il regolamento de quo*).
- **All'art. 3 comma 4** si stabilisce che, in occasione di ogni sciopero, **il dirigente scolastico invita in forma scritta**, anche via e-mail, il personale a **comunicare in forma scritta**, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, **la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo**.
- **All'art. 3 comma 5** si stabilisce che l'Istituzione scolastica è tenuta a **comunicare alle famiglie**, almeno 5 gg. prima dello sciopero, una serie di **informazioni**:
  - a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  - c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a).
- All'art. 3 comma 6 si stabilisce che il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 – i **nominativi del personale in servizio** da includere nei contingenti necessari ad assicurare i servizi essenziali e ne dà comunicazione ai singoli interessati cinque giorni prima dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata all'interessato entro le successive 24 ore.
- Il dirigente scolastico, altresì:
- rende pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione;
  - comunica al MI la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
- All'art. 10, comma 6 si stabilisce che il dirigente scolastico controlla i limiti individuali nel corso di ciascun anno scolastico:
- 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni) nella scuola dell'infanzia e primaria;
  - 60 ore annuali (equivalenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi.

È evidente che l'Accordo ARAN-OO.SS. determina maggiori oneri organizzativi per le istituzioni scolastiche, che dovranno prevedere la tempestività delle comunicazioni tra Segreteria e Plessi, con un raccordo stretto tra Dirigente, Staff (Collaboratori DS, Responsabile Plesso Belvedere e Referenti di Plesso), Uffici di Segreteria, Referente Sito web/Albo Pretorio.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco**  
Documento firmato digitalmente  
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)